



## **Doppia Diagnosi e responsabilità penale: il tramonto dell'impunità sistematica**

### *Riflessioni a margine della Sentenza n. 21/2026 della Corte costituzionale*

A distanza di due anni dalle nostre denunce sulle "nuove emergenze e i vecchi approcci", il panorama giuridico italiano riceve una conferma definitiva. Con la **Sentenza n. 21/2026**, la Corte costituzionale ha blindato l'interpretazione rigorosa dell'art. 95 c.p., ribadendo che la dipendenza non costituisce un "salvacondotto" automatico contro la responsabilità penale.

La Consulta ha dichiarato **non fondate** le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Bergamo, il quale auspicava un ampliamento del concetto di "cronica intossicazione" basato sulla mera cronicità d'uso definita dai parametri clinici internazionali, come il DSM-5.

La Corte ha confermato il cosiddetto "diritto vivente". La **cronica intossicazione (art. 95 c.p.)** è configurabile solo in presenza di un'alterazione psichica **permanente e irreversibile**, che persiste indipendentemente dall'assunzione attuale della sostanza, mentre l'**uso abituale (art. 94 c.p.)** rappresenta una scelta comportamentale che il legislatore non solo non scusa, ma punisce con un aggravamento di pena.

Il punto nodale della sentenza è che la mera "pulsione al consumo" (*craving*) o lo stato di astinenza non equivalgono al vizio di mente. La capacità di intendere e di volere rimane intatta se il disturbo è espressione della dinamica motivazionale del tossicodipendente e non di un "naufragio" strutturale della personalità.

La Sentenza 21/2026 chiarisce che la "**doppia diagnosi**" (comorbilità tra tossicodipendenza e disturbi di personalità) non genera un'automatica esclusione dell'imputabilità (**superamento del binomio "Sostanza = Incapacità"**). Il vizio di mente scatta solo se è documentato un danno organico

o funzionale stabilizzato, equiparabile a una psicosi primaria, capace di annullare l'autodeterminazione in modo autonomo rispetto allo stato d'uso.

Quali saranno allora le implicazioni per il sistema detentivo e le REMS.

Assisteremo ad uno **stop alle REMS come "soluzione di ripiego"**: Le Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza resteranno presidi per la reale infermità mentale. L'invio improprio di soggetti con Disturbi da Uso di Sostanze (DUS) privi di vizio di mente totale rischia di paralizzare il sistema a danno di chi ha realmente bisogno di cure psichiatriche intensive.

Assisteremo al **primato del circuito penale**: Se il reo è capace, il suo destino è l'espiazione della pena. Tuttavia, ciò non esonera lo Stato dai suoi doveri: il carcere deve trasformarsi da luogo di mera custodia a luogo di effettivo trattamento specialistico, con percorsi riabilitativi interni dignitosi.

Riconoscere la responsabilità penale del tossicodipendente significa, paradossalmente, restituirgli dignità: considerarlo un "automa biologico" privo di volontà sarebbe la forma più alta di discriminazione.

Tuttavia, come AIVVR, sottolineiamo il rovescio della medaglia: se il cittadino è responsabile davanti alla legge, lo Stato è responsabile della carenza di reparti specializzati. Il rigore della Consulta deve essere il volano per una riforma dei servizi territoriali e carcerari, affinché la sanzione non sia solo punizione, ma reale occasione di recupero.

***Il Presidente dell'AIVVR  
Avv. Giuseppe Bucca***